

N. R.G. 160-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 160-1/2025 rg. PU da:

RUSSO CONCETTA, [REDACTED] C.F. RSSCCT72B57F839X

LANZARO STEFANO, [REDACTED] C.F. LNZSFN71R03H101U

Rappresentati e difesi dall'avv. Lorella Ponzetta;

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, Russo Concetta e Lanzaro Stefano hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *"oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75"*.

Nella fattispecie, i due ricorrenti sono membri della stessa famiglia in quanto coniugi e, essendo comune la causa del sovraindebitamento, ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata.



Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni?”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai



sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Davide De Matteis e avv. Vincenzo Scaglione, integrata a seguito di rilievi del Tribunale in data 23.05.2025, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltretutto l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *“l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

L'OCC ha attestato, come da integrazione del 23 maggio 2025, che vi sia attivo distribuibile ai creditori al netto delle spese di procedura. Lanzaro Stefano, in effetti, è in grado di mettere a disposizione della procedura: la somma eccedente quella necessaria al mantenimento (quantificata in circa euro [REDACTED] al mese per il triennio di durata della procedura), oltre all'intera tredicesima mensilità; la somma (quantificata in euro [REDACTED] circa) derivante dalla possibile liquidazione del motoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] il



credito vantato nei confronti della del Fallimento n. [REDACTED] S.r.l.; parte del TFR maturato al 31/12/2024 e disponibile presso il datore di lavoro; il saldo di conto corrente riferito al ricorrente al momento della procedura.

Concetta Russo è in grado di mettere a favore della procedura: la somma eccedente quella necessaria al mantenimento (quantificata in circa euro [REDACTED] al mese per il triennio di durata della procedura), oltre all'intera tredicesima mensilità; la somma (quantificata in euro [REDACTED] circa) derivante dalla possibile liquidazione del motoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] l'eventuale importo (quantificato in euro [REDACTED] circa) derivante dalla liquidazione dell'autoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] parte del TFR maturato e disponibile presso il datore di lavoro.

La somma a favore dei creditori, considerato che è già stato integralmente versato il compenso dell'OCC, corrisponderebbe a circa euro [REDACTED] per Lanzaro ed euro [REDACTED] per Russo, al netto delle spese di procedura.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Come già osservato, i ricorrenti non risultano titolari – secondo la documentazione in atti – di alcun bene immobile.

Gli stessi risultano proprietari di beni mobili registrati.

Lanzaro Stefano risulta titolare di un motoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] immatricolato nel 2021 con valore stimato mediante sito Moto.it pari ad euro 3.000,00 sul quale è stato trascritto in data 27.09.2022 un provvedimento di fermo amministrativo; si rappresenta fin da ora che non può essere accolta la richiesta di cancellare il fermo amministrativo disposto in quanto quest'ultimo non può essere cancellato se non previa liquidazione del bene. Il ricorrente è, inoltre, proprietario di una vettura [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata nel 1985 per la quale è stata presentata in data 26.06.2023 denuncia di perdita di possesso (allegato 7 alla relazione particolareggiata).

La ricorrente Russo Concetta è titolare di un motoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] immatricolato nel 2009 e di un autoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] immatricolato nel 2011; la stessa risulta proprietaria di un autoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED] immatricolato nel 1985 per il quale in data 9.5.2023 è stata presentata denuncia di perdita di possesso (documento 13 alla relazione particolareggiata).

I ricorrenti hanno chiesto di escludere i predetti beni dalla procedura. La richiesta sarà valutata dal liquidatore tenendo conto della convenienza della vendita degli stessi per i creditori.



Dalla documentazione prodotta emerge altresì che gli istanti sono titolari di rapporti di conti corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Lanzaro Stefano, inoltre, vanta un credito pari ad euro 932,02 lordi nei confronti del Fallimento n. [REDACTED] s.r.l. ammesso al privilegio nello stato passivo dichiarato esecutivo in data 9.10.2019 (pagina 12 della relazione particolareggiata- documento 10).

La fonte di guadagno di Lanzaro Stefano deriva dal reddito prodotto da lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la società "[REDACTED] s.p.a.", presso la quale percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa [REDACTED] euro per 13 mensilità, sottoposta a pignoramento presso i terzi, con una trattenuta mensile di euro 390,00 circa.

Avendo il ricorrente formulato in ricorso la richiesta di sospensione della suddetta procedura esecutiva mobiliare presso terzi, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso la predetta esecuzione era già conclusa sotto il profilo processuale, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.

Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale –



dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).

Con riferimento all'analogia ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).



Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.

Il ricorrente ha maturato un T.F.R. pari ad euro [REDACTED] al 31.12.2023 versato sul Fondo pensione [REDACTED] oltre alla contribuzione previdenziale trattenuta mensilmente in favore del [REDACTED] Pensioni pari ad euro [REDACTED] circa. In merito al Fondo pensione [REDACTED] è da rilevarsi come l'adesione sia avvenuta in data 01.07.2022, ma è necessario il decorso di 8 anni di iscrizione per un'anticipazione parziale della posizione individuale maturata (cfr. pagina 6 dell'integrazione della relazione particolareggiata). In ogni caso spetterà al Liquidatore verificare la concreta esigibilità di tali emolumenti.

Russo Concetta percepisce un reddito derivante dal lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato parziale (75%) presso la società [REDACTED] S.r.l.s. con una retribuzione mensile pari a circa [REDACTED] euro per 14 mensilità. In data 13 marzo 2025 è stato notificato alla Sig.ra Russo l'atto di pignoramento presso terzi da parte di POP NPL 2019 S.r.l. (n. [REDACTED] R.G.E.), che non potrà proseguire a seguito dell'apertura della Liquidazione controllata ex art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270, V comma, CCI), senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale. La stessa ha maturato un T.F.R. pari ad euro [REDACTED]

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCI*. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.

Allo stato può dunque essere lasciata a Lanzaro Stefano la somma mensile netta pari ad euro 1.433,00 per dodici mensilità e a Russo Concetta la somma mensile netta pari ad euro 717,00 per dodici mensilità (oltre alla quattordicesima), mentre i redditi ulteriori (tredicesima mensilità e ulteriori redditi derivanti da lavoro subordinato o autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori. In merito all'aumento delle spese di locazione da dicembre 2025, come indicato dall'OCC, i ricorrenti hanno dichiarato di stare cercando “una



soluzione abitativa ad un canone più contenuto rispetto a quello proposto dal proprietario dell'abitazione nella quale attualmente vivono e che si attesti in circa € 700,00 mensili" (cfr. pagina 3 dell'integrazione della relazione particolareggiata).

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *"la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura"*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie si considera opportuno confermare quale unico Liquidatore il dott. Vincenzo Scaglione, già Gestore della Crisi, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In merito al compenso dell'Advisor, almeno in parte già percepito, il Liquidatore dovrà valutare la correttezza dell'esborso e richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di



RUSSO CONCETTA, [REDACTED] C.F. RSSCCT72B57F839X

LANZARO STEFANO, [REDACTED] C.F. LNZSFN71R03H101U

entrambi residenti a Bologna (BO) alla [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore il dott. Vincenzo Scaglione, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione



del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;

- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;



4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **LANZARO STEFANO** la somma mensile netta di euro 1.433,00 e nella disponibilità di **RUSSO CONCETTA** la somma mensile netta di euro 717,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 3 giugno 2025

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Michele Guernelli

